REGOLAMENTO (CEE) N. 2600/89 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/89 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando che, nel caso di una rispedizione o di una riesportazione di un vino ottenuto in Grecia, in Spagna o in Portogallo anteriormente alla data d'applicazione delle disposizioni comunitarie relative ai documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli, è risultato necessario completare le norme per l'elaborazione dei documenti prescritti per scortare i trasporti, per poter controllare le spedizioni e le esportazioni di tali vini ;

considerando che è opportuno cogliere l'occasione della modifica del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (3) per rettificare alcuni errori materiali ;

considerando che, per consentire agli Stati membri di applicare, già nel periodo transitorio compreso tra il 1° settembre 1989 e il 31 dicembre 1990, le norme definitive che entreranno in vigore dopo quest'ultima data per i trasporti di prodotti vitivinicoli in piccoli recipienti e snellire così le lore procedure amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare per tali trasporti, a determinate condizioni, l'utilizzazione di un documento commerciale anziché di un documento commerciale omologato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 986/89 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 5, paragrafo 2 i termini « IRL per l'Irlanda » sono sostituiti da « IE per l'Irlanda ».

2. Nell'articolo 9, il paragrafo 8 è completato dal seguente comma :

« Quando un prodotto ottenuto in Grecia, in Spagna o in Portogallo anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni comunitarie relative ai documenti che scortano il trasporto di prodotti vitivinicoli, è spedito o esportato a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro produttore, il documento commerciale omologato o il documento di accompagnamento sono redatti a norma del primo comma, primo e secondo trattino ».

3. L'articolo 20 è modificato come segue :

a) nel paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo :

« Quando viene utilizzato il documento di accompagnamento tali indicazioni sono iscritte nella casella n. 23 » ;

b) il paragrafo 3 è completato con il seguente testo :

« d) Gli Stati membri possono prescrivere che, per i trasporti dei prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume pari o inferiore a 5 l che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stto membro, venga utilizzato l'originale di un documento commerciale anziché l'originale di un documento commerciale omologato, a condizione che i recipienti siano etichettati e provvisti inoltre di un dispositivo di chiusura non recuperabile omologato, sul quale figuri un indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore. In questo caso l'autenticità del vino deve essere accertabile tramite un numero di controllo o qualsiasi altro mezzo di controllo equivalente ».

4. Nell'articolo 23, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :

« — l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5 e gli articoli da 9 a 12 e da 14 a 20 del regolamento (CEE) n. 1153/75 con effetto dal 31 agosto 1989 ; gli altri articoli dello stesso regolamento con effetto dal 31 dicembre 1990 ».

5. Nell'articolo 24, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente ;

« Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera e) si applicano a decorrere dal 21 aprile 1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1989.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione